

DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1988, N. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

(G.U. 10-9-1988, n. 213)

convertito, con modificazioni (*), in:

LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475

(G.U. 10-11-1988, n. 264)

Art. 1.

*Misure per la minore produzione di rifiuti,
per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative*

«[1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

[2] La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

[3] A valere sui fondi della legge 17-2-1982, n. 46 (1), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

[4] Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

– omissis –

Si omette il comma 5 che detta norme di copertura di spesa.

[6] Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purché tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

[7] Nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6-3-1978, n. 218 (v. in CME), le misure previste dall'art. 14, commi i e 3, del decreto legge 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n. 441 (v.), sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

[8] Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta (1).

[9] L'articolo 6-bis del decreto legge 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29-10-1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 15 della legge 29-10-1987, n. 441, una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonché imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione».

Art. 2.

Materie prime secondarie

«[1] Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previ idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

[2] Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

[3] Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria.

[4] L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23-8-1988, n. 400.

[5] Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

[6] La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

[7] Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerale».

Art. 3.

Catasto e osservatorio dei rifiuti

«[1] ~ istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

[2] Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

[3] Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

(1) Ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della legge 12-7-1991, n. 202, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

[4] A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

[5] L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione «di quelli di cui al n. 3) del quarto comma» (*) dell'art. 2 del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.).

[6] Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonché di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

[7] I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28-2-1986, n. 41(1).

[8] È abrogato il quarto comma dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915».

Art. 4.

Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale

«[1] Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), le imprese possono, con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

[2] Le imprese possono inoltre:

a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

b) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'art. 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'art. 9-bis, ai fini del loro smaltimento all'estero».

Art. 5.

Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento

«[1] Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22-9-1988, pubblicato nella G.U. n. 227 del 27-9-1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

[2] Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

[3] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base di piani regionali di cui al decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonché le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

[4] Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei Ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[5] Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella G.U. del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

[6] Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

[7] Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti».

Art. 6.

Accelerazione delle procedure

«[1] Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotto *in loco*, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonché il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o delegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale.

L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del decreto legge 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n. 441 (v.)».

Art. 7.

Impianti di iniziativa pubblica

«[1] In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8-8-1977, n. 584 (v. in APP), con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

[2] Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

[3] Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'art. 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

– omissis –

Si omette parte del comma 3 riguardante provvedimenti di carattere finanziario.

Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28-2-1986, n. 41(1), trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

[4] La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), è di dieci anni».

Art. 8.

Valutazione di compatibilità ambientale

«[1] La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 31-8-1987, n. 361, convertito, dalla legge 29-10-1987, n. 441 (v.), è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10-8-1988, n. 377 (v. in TUT), nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto art. 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'art. 3 del predetto decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28-12-1987, n. 559 (v.)».

– omissis –

Si omette l'art. 9 riguardante norme sul personale del Ministero dell'ambiente.

Art. 9-bis.

Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia

«[1] Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

[2] Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

[3] Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[4] I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

– *omissis* –

Si omettono i commi 5÷ 10 riguardanti le procedure per il trasporto dei rifiuti per via mare.

[li] Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14-4-1910, n. 639 (1), unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento».

Art. 9-ter

Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti

«[1] Le disponibilità di cui all'art. 5, comma 5, della legge 29-10-1987, n. 441 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente».

– *omissis* –

Si omette il comma 2 che detta norme di copertura finanziaria.

Art. 9-quater.

Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio

«[1] Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 (v.), sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

[2] Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

[3] Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

- a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;
- b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
- c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

[4] I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito

cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso».

– *omissis* –

Si omettono i commi 5÷15 relativi al funzionamento dei consorzi per il vetro, metalli e plastica. Tali commi riportano inoltre disposizioni sul riciclaggio dei contenitori in plastica.

Si omettono altresì l'an. *9-quinquies* (raccolta e riciclaggio delle batterie esauste), l'art. *9-sexies* (materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale), l'art. *9-septies* (adempimenti comunitari) e l'art. *9-octies* (sanzioni).

Art. *9-novies*.

Definizioni

«[1] In attuazione della direttiva CEE n. 85/339 del 27-6-1985 (1) e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonché l'utilizzazio~e di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti».

– *omissis* –

Si omettono l'art. *9-decies*, abrogato dall'art. 1 della legge 10-2-1989, n. 45 (v.), l'art. *9-undecies* che detta modifiche all'art. 10 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 (v. in IVA) e all'art. *17-bis* della legge 29-10-1987, n. 441 (v.); l'art. *9-duodecies* relativo al riciclaggio degli oli esausti; l'art. *9-terdecies* sul mantenimento di somme in bilancio.

Mt. 10.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore l'1 dicembre 1988.

– *omissis* –

Si omettono gli allegati 1 (riguardante gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori ed imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi) e 2 (riguardante l'elenco dei liquidi alimentari).